

COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI
E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

(approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di C. C. n. 7 del 10.02.2014)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Forme di procedure in economia
- Art. 4 - Responsabile del procedimento

TITOLO II – ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

- Art. 5 - Acquisizione di forniture e di servizi
- Art. 6 - Limiti di applicazione per valore
- Art. 7 - Individuazione dei beni acquisibili in economia
- Art. 8 - Individuazione dei servizi acquisibili in economia
- Art. 9 - Acquisizioni in economia in casi particolari
- Art. 10 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 11 - Acquisizione in amministrazione diretta
- Art. 12 - Acquisizione per cottimo fiduciario
- Art. 13 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 14 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 15 - Mercato elettronico
- Art. 16 - Scelta del contraente
- Art. 17 - Acquisizioni con categorie protette
- Art. 18 - Aggiudicazione - commissione
- Art. 19 - Garanzie
- Art. 20 - Forme di contratto
- Art. 21 - Esecuzione delle forniture e dei servizi
- Art. 22 - Operazioni di collaudo
- Art. 23 - Pagamenti

TITOLO III – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI TECNICI

- Art. 24 - Definizione di servizi tecnici
- Art. 25 - Procedura di affidamento dei servizi tecnici
- Art. 26 - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni
- Art. 27 - Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare
- Art. 28 - Termini e modalità di pagamento

TITOLO IV – ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 29 - Esecuzione dei lavori
- Art. 30 - Tipologia dei lavori in economia
- Art. 31 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 32 - Lavori in amministrazione diretta
- Art. 33 - Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 34 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 35 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 36 - Scelta del contraente
- Art. 37 - Aggiudicazione - commissione
- Art. 38 - Garanzie
- Art. 39 - Revisione dei prezzi
- Art. 40 - Forma del Contratto
- Art.41 - Piano di sicurezza
- Art.42 - Lavori d'urgenza
- Art.43 - Lavori di somma urgenza
- Art.44 - Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art.45 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art.46 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario
Art.47 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Norme abrogate
Art.49 - Rinvio dinamico ed adeguamento automatico
Art.50 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze del Comune di Vallefoglia, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", a seguito dell'abrogazione del D.p.r. 20 agosto 2001, n.384 disposta dall'articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", ai quali si fa riferimento per quanto non disciplinato dal presente regolamento.

3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del "Codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:

- a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
- c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:

- a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze.

2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile del procedimento)

1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia deve essere nominato un responsabile unico del procedimento, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il Comune di Vallefoglia, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

TITOLO II

ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

ARTICOLO 5

(Acquisizione di forniture e di servizi)

1. Il secondo titolo del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto previsto all'articolo 13 del presente regolamento, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

3. Il dirigente con la determinazione anzidetta attesta, inoltre, che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni Consip spa o della centrale di committenza regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell'ente all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri prezzo-qualità previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa.

ARTICOLO 6

(Limiti di applicazione per valore)

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori a euro 207.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 7

(Individuazione dei beni acquisibili in economia)

1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, le forniture che possono essere eseguite in economia da parte del Comune di Vallefoglia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:

- a) cancelleria, stampati, modulistica;
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;
- c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione;
- d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
- e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;
- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, per i componenti del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile e per il personale utilizzato a vario titolo dall'Ente;
- h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e per i componenti del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile e per il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette ivi compresi quelli da destinare al Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;
- q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
- s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;
- u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- w) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie;
- x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune di Vallefoglia;
- aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

- bb) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- cc) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- ee) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ff) fornitura di materiale elettrico nonché acquisto di beni per la pubblica illuminazione e per gli impianti elettrici degli immobili;
- gg) fornitura di materiale per la manutenzione degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- hh) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- ii) fornitura di materiale per la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, per la manutenzione della piattaforma stradale e dei margini, compreso lo smaltimento delle acque, nonché di tutti ii dispositivi e di tutti gli elementi di sicurezza ed arredo presenti nella sede stradale (guard rail, parapetti, dispositivi di ritenuta, cordoli, dossi artificiali ecc);
- ll) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- mm) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.

ARTICOLO 8

(Individuazione dei servizi acquisibili in economia)

1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, i servizi che possono essere affidati in economia da parte del Comune di Vallefoglia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli;
- c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A del Codice, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

- l) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A del Codice, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di agenzia stampa e giornalistici di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di riferimento CPC 96 e gruppo CPV n. 924,
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, 6 e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi,
- s) servizi sociali, culturali, scolastico - educativi, sportivi, tempo libero o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- t) servizi di biblioteca e archivio e archiviazione dati di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di riferimento CPC 96 e gruppo CPV n.925;
- u) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- v) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- ww) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- x) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- y) servizi di intrattenimento di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di riferimento CPC 96 e gruppo CPV n.923;
- z) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali ivi compresi i servizi necroscopici e di pulizia;
- aa) servizio di manutenzione degli immobili e dei relativi impianti, accessori, pertinenze;
- bb) servizio di manutenzione delle strade comunali e di uso pubblico, nonché della segnaletica orizzontale e verticale, delle relative pertinenze e degli accessori;
- cc) servizio di manutenzione del verde pubblico, dei giochi, dell'arredo urbano, delle attrezzature sportive, scolastiche e ricreative in genere;
- dd) servizio attinente gli impianti in genere, termici, idraulici, elettrici, fognari, ecc.;
- ee) manutenzione e riparazione impianti semaforici;
- ff) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;
- gg) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;
- hh) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;
- ii) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

ll) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti pubblici.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, "Altri servizi", al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
- g) servizi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Articolo 9

(Acquisizione in economia in casi particolari)

1. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è altresì consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
- b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 10

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del comune, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ARTICOLO 11

(Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 12

(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata, in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal responsabile del procedimento, a seguito della determinazione dirigenziale a contrarre di cui al precedente articolo 5.

2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui al successivo articolo 13. Gli operatori economici possono essere individuati anche tramite appositi elenchi aperti e periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 332 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

- a)** l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
- b)** le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c)** il termine di presentazione delle offerte;
- d)** il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e)** l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f)** il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g)** gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h)** l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i)** la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
- j)** l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k)** le indicazioni di termini di pagamento;
- l)** i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

4. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.

ARTICOLO 13

(Cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici previa richiesta di preventivi di spesa ad almeno tre ditte.

2. Per importi non superiori ad Euro 10.000,00, l'affidamento potrà avvenire direttamente sulla base di negoziazione con un unico fornitore, fatta comunque salva la verifica circa la congruità del prezzo ed il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento. In tal caso l'atto di affidamento potrà essere motivato anche mediante esclusivo richiamo alla presente previsione regolamentare in quanto per gli affidamenti effettuati nei limiti di importo di cui al presente comma si valuta che debbano essere privilegiate le esigenze di celerità, snellezza e delle acquisizioni senza aggravii per il procedimento come previsto dalla legge 241/90;

3. Qualora comprovati motivi dovuti all'urgenza e/o alla specialità dell'intervento rendano difficoltosa la richiesta dei preventivi di spesa di cui al comma 1, l'affidamento potrà avvenire direttamente sulla base di negoziazione con un unico fornitore.

ARTICOLO 14

(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.

2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'art. 332 comma 5 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario. A tal fine si applica la relativa disciplina vigente sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà del Comune di Vallefoglia

ARTICOLO 15

(Mercato elettronico)

1. Il Comune di Vallefoglia, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia deve avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all'articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione si potranno acquisire esclusivamente Beni e/o Servizi presenti nei dei bandi di abilitazione del Mercato elettronico.

ARTICOLO 16
(Scelta del contraente)

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti;

b) in base al prezzo, qualora la fornitura da eseguire sia chiaramente individuata negli atti e non sia prevista alcuna variazione.

2. Il dirigente competente, su proposta della commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'aggiudicazione della fornitura qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

3. Il dirigente competente può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 17
(Acquisizioni con categorie protette)

1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge.

ARTICOLO 18
(Aggiudicazione – commissione)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente.

2. L'esame e la scelta delle offerte, per valutazioni basate sul prezzo, sono in ogni caso effettuate da una commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente per interventi di importo superiori ad Euro 40.000,00 mentre possono essere effettuate dal responsabile del procedimento ovvero direttamente dal Dirigente per importi inferiori ad Euro 40.000,00.

3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è così composta:

- Dirigente del settore competente - Presidente;
- 2 membri designati dal Presidente.

Un membro della commissione può svolgere anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Le operazioni di valutazione della commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.

ARTICOLO 19
(Garanzie)

1. Per le forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e

definitiva. Per le forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono tenuti a costituire la cauzione provvisoria e definitiva. In ogni caso in relazione alla tipologia della fornitura e del servizio con la determinazione a contrattare può essere sempre richiesta la costituzione della cauzione definitiva e delle altre forme di garanzia.

ARTICOLO 20 (Forme di contratto)

1. La forma del contratto, per le acquisizioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00, viene stabilita di volta in volta, nella determinazione dirigenziale di affidamento della fornitura e/o servizio, in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione con le seguenti modalità:

- sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare/aggiudicazione contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento, unitamente alla lettera di invito/offerta/richiesta di preventivo/capitolato speciale, ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi della disciplina dei contratti del Comune Vallefoglia attualmente vigente";

- mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione;

b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;

c) con le modalità previste dal mercato elettronico;

2. Per le acquisizioni di importo superiore ad Euro 40.000,00 l'affidamento dovrà essere perfezionato mediante la stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata.

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

- l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

- l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

ARTICOLO 21

(Esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o del dirigente.
2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'assegnatario della fornitura, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il dirigente ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3. Il dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Ente.

ARTICOLO 22

(Operazioni di collaudo)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da una apposita attestazione del responsabile del procedimento ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio.
3. Ai fini dell'applicazione delle modalità di collaudo stabilite dai precedenti commi, per le somministrazioni di beni e servizi si considerano gli importi delle singole fatture.
- 4.
5. Il responsabile del procedimento ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
6. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi del fornitore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
7. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
8. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
9. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.
9. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 23

(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

TITOLO III ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

ARTICOLO 24

(Definizione di servizi tecnici)

1. Il titolo terzo del presente regolamento individua e disciplina, la procedura per l'acquisizione in economia di servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000 con riferimento agli articoli 90, 91 e 120 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 252 a 269 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quali la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di verifica e validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, d'importo inferiore a euro 100.000 (oneri fiscali esclusi), sono denominati servizi tecnici.

2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, se d'importo inferiore a euro 100.000 (oneri fiscali esclusi), quelli di seguito elencati in via non esaustiva:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A del Codice, categoria numero 12, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e di cui all'art.48 del Regolamento di esecuzione e attuazione del medesimo Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
- e) i collaudi statici, tecnico-amministrativi, impiantistici e funzionali;
- f) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria numero 12, numero di riferimento CPC 867;
- g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

ARTICOLO 25

(Procedura di affidamento dei servizi tecnici)

1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a euro 100.000 (oneri fiscali esclusi) sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, secondo le norme di cui all'articolo 267 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

2. Per i servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, stimato ai sensi del successivo articolo, si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici

previa consultazione di almeno tre operatori economici del settore inerente la prestazione da affidare.

3. Qualora comprovati motivi dovuti a somma urgenza e/o alla specialità dell'intervento da progettare rendano difficoltosa la consultazione di cui al comma 2, l'affidamento potrà avvenire direttamente sulla base di negoziazione con un unico operatore economico.

4. Per importi non superiori ad Euro 10.000,00, l'affidamento potrà avvenire direttamente sulla base di negoziazione con un unico operatore economico cui si intende affidare l'incarico, fatta comunque salva la verifica circa la congruità del prezzo ed il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento. In tal caso l'atto di affidamento potrà essere motivato anche mediante esclusivo richiamo alla presente previsione regolamentare in quanto per gli affidamenti effettuati nei limiti di importo di cui al presente comma si valuta che debbano essere privilegiate le esigenze di celerità, snellezza e delle acquisizioni senza aggravii per il procedimento come previsto dalla legge 241/90;

5. E' consentito, inoltre, l'affidamento diretto:

nei casi previsti all'articolo 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici per prestazioni relative a progettazione o supporto alla progettazione di singoli lotti facenti parte di un progetto generale, il cui incarico sia stato affidato prima dell'entrata in vigore del Dlgs 163/2006 o con gara, da affidare al soggetto che ha eseguito quest'ultimo, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a euro 100.000 e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario

per prestazioni relative a direzione lavori o direzione operativa da affidare al soggetto che ha eseguito la progettazione, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni di progettazione e direzione lavori sia inferiore a euro 100.000 e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario.

6. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 100.000, l'affidamento del servizio avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa indagine di mercato condotta con almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati anche tramite eventuali elenchi di operatori economici predisposti dal Comune. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso direttamente dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e, per quanto ivi non previsto, dal presente regolamento.

ARTICOLO 26

(Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni)

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV è effettuata dal responsabile del procedimento secondo i criteri di cui al D.M.31/12/2013 n. 143 tenendo conto dei principi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 4/7/2006, n. 223, così come convertito dalla legge 4/8/2006, n. 248.

2. Per tutte le prestazioni accessorie ivi eventualmente non disciplinate, si prendono come riferimento, ove esistenti, le tariffe indicate dalle Federazioni Regionali degli Ordini Professionali territorialmente competenti;

nel caso non siano disciplinate dagli organi prima citati, si determina a vacazione sulla base del corrispettivo orario previsto dalle tariffe vigenti per i diversi soggetti professionali.

3. L'importo stimato è determinato al lordo della riduzione già prevista all'articolo 4, comma 12-bis, del Decreto Legge 2/3/1989 n. 65, convertito nella legge 26/4/1989 n. 155.

4. All'importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un unico ribasso, relativo agli onorari professionali e alle spese, comprensivo della riduzione di cui al comma 3 e tenendo conto dei principi di cui al comma 1.

ARTICOLO 27

(Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare)

1. L'acquisizione del servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00, viene stabilita di volta in volta, nella determinazione dirigenziale di affidamento della fornitura e/o servizio, in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione con le seguenti modalità:

-sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare/aggiudicazione contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento, unitamente alla lettera di invito/offerta/riciesta di preventivo/capitolato speciale, ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi della disciplina dei contratti del Comune Vallefoglia attualmente vigente"; dell'art. 70 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune";

- mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione;

b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;

2. Per i servizi di progettazione, il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 268 e 269 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 28

(Termini e modalità di pagamento)

1. I compensi sono pagati, previa la verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO IV ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 29

(Esecuzioni lavori)

1. Il titolo quarto del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia, con riferimento all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, avviene di norma sulla base degli atti di programmazione dell'Ente, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 30

(Tipologia dei lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, i seguenti lavori individuati ai sensi dell'art.125, comma 6, del Codice dei contratti pubblici:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei Contratti Pubblici.

Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, manutenzione di fossi, rii, torrenti ed altre opere idrauliche;
2. riparazioni delle strade di interesse comunitario e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
3. lavori da eseguirsi d'ufficio, con oneri a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4. interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;

b) manutenzione di opere o di impianti di cui al seguente elenco indicativo:

1. manutenzione delle strade di interesse comunale, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, l'esecuzione delle asfaltature stradali, le cunette, gli attraversamenti, i tombini, le caditoie, le riparazioni e le integrazioni dei manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione e la sagomazione delle scarpate, l'installazione, il rifacimento e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
2. lavori di conservazione, manutenzione, adeguamenti, adattamenti e riparazione dei beni comunitari demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
3. lavori di conservazione, manutenzione, adeguamenti, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
4. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento dei reflui, degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti Gestori;
5. manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini (compresa l'integrazione tra tratti esistenti)
6. manutenzione, conservazione e riparazione, con relativa impiantistica, di parchi e giardini, delle aree verdi e/o boschive e di "verde attrezzato", viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e campi sportivi, elementi di arredo urbano e parchi gioco;

7. manutenzione, conservazione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali con relativi impianti e pertinenze;

c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d. **lavori** che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

f.completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2.Possono altresì essere eseguiti in economia, i lavori non contemplati nell'importo a base di gara, sommariamente indicati tra le somme a disposizione dei quadri economici complessivi dei progetti esecutivi approvati;

3. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

4. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali ;

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali;

5. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;

b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare l'importo di euro 50.000,00 al netto degli oneri fiscali;

6. I costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.

ARTICOLO 31

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.

2.L'esito degli affidamenti di lavoro mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del comune, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

3. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

4. Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l'intervento.

ARTICOLO 32

(Lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 33

(Lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici.

2. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti;
- le garanzie a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 34

(Cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche in affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici previa richiesta di preventivi di spesa ad almeno tre ditte

2. Per importi non superiori ad Euro 10.000,00, l'affidamento potrà avvenire direttamente sulla base di negoziazione con un unico fornitore, fatta comunque salva la verifica circa la congruità del prezzo ed il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento. In tal caso l'atto di affidamento potrà essere motivato anche mediante esclusivo richiamo alla presente previsione regolamentare in quanto per gli affidamenti effettuati nei limiti di importo di cui al presente comma

si valuta che debbano essere privilegiate le esigenze di celerità, snellezza e delle acquisizioni senza aggravii per il procedimento come previsto dalla legge 241/90;

3. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;

b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

c) lavori in economia di cui all'articolo 30 comma 2 fino all'importo di Euro 40.000,00, affidati alla ditta appaltatrice con la medesima percentuale del ribasso di aggiudicazione, finalizzati alla realizzazione di lavori complementari ed aggiuntivi dei lavori principali, fatte salve tutte le autorizzazioni e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente;

4. Nel caso di lavori e somministrazioni su fattura previsti nelle Somme a disposizione del Quadro Economico di un Appalto d'opera, con riferimento all'art. 186 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici e per importi inferiori a euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, si può procedere all'affidamento diretto in favore dell'Appaltatore dei lavori del Contratto Principale.

Acquisita apposita documentazione con cui il Direttore Lavori relaziona, motiva, individua e quantifica le lavorazioni di che trattasi, il responsabile del procedimento, accertata la copertura economica nell'ambito delle Somme a disposizione del Quadro Economico dell'appalto principale, comunica per iscritto l'affidamento diretto all'Appaltatore ed al Direttore Lavori.

Ai fini della valutazione dell'importo dei lavori in questione e dell'individuazione dei prezzi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.179 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici

Per la documentazione tecnico contabile si fa riferimento a quella di cui agli articoli 186 e 187 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. In alternativa, sentito il Responsabile del procedimento, il Direttore Lavori può procedere alla redazione di apposito libretto delle misure, registro di contabilità e Stato Finale dei lavori e somministrazioni, da trasmettere allo stesso responsabile del procedimento unitamente ad Attestazione di regolare esecuzione e relativa fattura fiscale emessa dall'Appaltatore, opportunamente vistata dal Direttore lavori.

ARTICOLO 35

(Requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'articolo 90 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i.

2. Per i lavori di importo superiore a euro **150.000,00** al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.

3. Ai sensi dell'art. 332 comma 5 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario. A tal fine si applica la relativa disciplina vigente sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà del Comune di Vallefoglia

ARTICOLO 36
(Scelta del contraente)

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti;

b) in base al criterio del prezzo, qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione.

2. Il dirigente competente, su proposta della commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

3. Il dirigente competente può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 37
(Aggiudicazione – commissione)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente.

2. L'esame e la scelta delle offerte, per valutazioni basate sul prezzo, sono in ogni caso effettuate da una commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente per interventi di importo superiori ad Euro 40.000,00 mentre possono essere effettuate dal responsabile del procedimento ovvero direttamente il Dirigente per importi inferiori ad Euro 40.000,00.

3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è così composta:

- Dirigente del settore competente - Presidente;
- 2 membri designati dal Presidente.

Un membro della commissione può svolgere anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Le operazioni di valutazione della commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.

ARTICOLO 38
(Garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e definitiva. Per lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma tenuti a costituire la cauzione provvisoria e definitiva.

2. In ogni caso in relazione alla tipologia del lavoro con la determinazione a contrattare può essere sempre richiesta la costituzione della cauzione definitiva e delle altre forme di garanzia.

ARTICOLO 39
(Revisione prezzi)

1. È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 40 (Forme di contratto)

1. La forma del contratto, per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00, viene stabilita di volta in volta, nella determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:

a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'esecuzione dei lavori e si riportano le condizioni con le seguenti modalità:

- sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare/aggiudicazione contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento, unitamente alla lettera di invito/offerta/richiesta di preventivo/capitolato speciale, ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi della disciplina dei contratti del Comune Vallefoglia attualmente vigente";

- mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione;

b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;

2. Per l'esecuzione di lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 l'affidamento dovrà essere perfezionato mediante la stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata.

3. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto, deve, di norma, riportare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di esecuzione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;

g) le garanzie a carico dell'esecutore

4. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

1) l'impegno dell'esecutore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

c)l'impegno al rispetto al protocollo di legalità in tema di tutela della legalità e della sicurezza nel settore degli appalti edili tra la Prefettura, la Provincia e i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e del protocollo sulla legalità in tema di cautele antimafia, attualmente vigenti.

ARTICOLO 41 **(Piani di sicurezza)**

1.In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsti, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. laddove necessaria.

ARTICOLO 42 **(lavori d'urgenza)**

1. Ai sensi dell'art. 175 del Regolamento di attuazione del codice, nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

ARTICOLO 43 **(lavori di somma urgenza)**

- 1.Ai sensi dell'art. 176 del Regolamento di attuazione del codice, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il Tecnico che si reca per primo sul posto può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
3. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore Tecnico per l'approvazione e per l'assunzione dell'impegno di spesa.
4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 191 è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento di impegno e la sua comunicazione al terzo contraente, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

ARTICOLO 44

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al dirigente competente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa nel rispetto dell'art. 132 del codice dei contratti.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 45

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;

b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importo inferiore a euro 10.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 46

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel foglio patti e condizioni o capitolato speciale d'appalto, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall'articolo 203 all'articolo 209 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

3. Per i lavori per cottimo fiduciario di importo di aggiudicazione singolarmente inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 47

(Certificato di regolare esecuzione dei lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo di aggiudicazione singolarmente inferiore a euro 10.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.
2. Per i lavori in economia di importo singolarmente pari o superiori a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 48

(Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari e di fonte subordinata con esso contrastanti.

ARTICOLO 49

(Rinvio dinamico ed adeguamento automatico)

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 50

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data esecutività della relativa deliberazione di approvazione .